

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Sezione Terza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano (Mi), Dott.ssa Daniela Marina VILLA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. xxxx/2021 R.G. promossa da:

CLIENTE;

CONTRO

BANCA CESSIONARIA

OGGETTO: restituzione somme

Le parti hanno concluso come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 04.02.2021, il **CLIENTE** ha convenuto in giudizio la **BANCA CESSIONARIA** per ivi sentirla condannare, a seguito anticipata estinzione di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, al rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccedendo in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione di costi up front, nonché in riferimento alla domanda di illegittimità e/o nullità delle clausole contrattuali in punto distinzione tra commissioni up front e *recurring* e, in punto di rimborso pro quota, delle sole commissioni *recurring* in caso di estinzione anticipata.

Non essendo necessaria attività istruttoria, all'udienza del 17 gennaio 2022 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.

Ritiene lo scrivente Giudicante che l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da **BANCA CESSIONARIA** sia fondata e debba trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

Risulta circostanza non contestata che il **CLIENTE** ebbe a stipulare il contratto di finanziamento con **SOCIETA' CEDENTE (FINANZIATRICE)** per mezzo dell'intermediario **OMISSIS**.

A differenza di quanto sostenuto da parte attrice, **SOCIETA' CEDENTE (FINANZIATRICE)** e **BANCA CESSIONARIA** sono soggetti giuridici differenti, interessati dalla vicenda per cui è causa, rispettivamente nella qualità di soggetto stipulante/finanziatore (**SOCIETA' CEDENTE (FINANZIATRICE)**) e di cessionario del credito (**BANCA CESSIONARIA**).

SOCIETA' CEDENTE (FINANZIATRICE), infatti, cedette il credito vantato nei confronti del **CLIENTE** a **BANCA CESSIONARIA** che, a sua volta, lo ha poi, prima, cartolarizzato a favore di **SOCIETA' CEDENTE (FINANZIATRICE)** e, successivamente, da questa riacquisitato.

Le c.d. commissioni up front, ovvero sia quegli importi riferibili a prestazioni e servizi che si esauriscono all'atto della concessione ed erogazione del finanziamento, furono corrisposte dall'attore a **SOCIETA' CEDENTE (FINANZIATRICE)**, e per il tramite di quest'ultima, all'intermediario, **OMISSIS**, senza che di esse **BANCA CESSIONARIA** abbia mai beneficiato, con la conseguenza che alla stessa non ne può ora essere richiesta la restituzione.

In riferimento alla effettiva portata della cessione del credito, lo scrivente Giudice ritiene di condividere il disposto delle sentenze della Corte di Cassazione pronunciate a riguardo.

Sentenza, Giudice di Pace di Milano, Giudice Daniela Marina Villa, del 31.05.2022 n. 3899

Nello specifico la Suprema Corte ha precisato che "...mentre la cessione del contratto opera a trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto poi circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente dal precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento tra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore/cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto ... Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto... poiché afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del contratto..." (Cass. Civ. n. 17727/2018).

E ancora: "...in materia di cessione dei crediti in blocco, eseguita tramite cartolarizzazione, deve escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita (società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente..." (Cass. Civ. n. 21843/2019).

Alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, delle riferite irregolarità contrattuali, non potrà essere chiamata a rispondere la cessionaria del credito ma, nel caso, solo ed esclusivamente **SOCIETA' CEDENTE (FINANZIATRICE)**, che ebbe a redigere e stipulare il contratto di finanziamento con l'odierno attore.

Contratto che mai è stato ceduto da **SOCIETA' CEDENTE (FINANZIATRICE)**, a differenza, invece, di quanto fatto con il relativo credito.

A fronte dell'esaminata preliminare eccezione, parte convenuta nulla ha eccepito e/o ribattuto, non prendendo posizione in merito neanche nelle note conclusive.

L'eccezione preliminare va quindi accolta, con conseguente rigetto della domanda attorea.

Considerata la particolare natura della controversia, si ritiene di operare la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO

definitivamente pronunciando

RIGETTA

la domanda attorea e compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Milano il 27 aprile 2022

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Daniela Marina Villa

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*